## Banco Marchigiano CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

#### **FOGLIO INFORMATIVO**

# INCASSO O ACCETTAZIONE DI EFFETTI DOCUMENTI O ASSEGNI ESTERO

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Viale Matteotti, 8 - 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)

Tel.: 0733/8211- Fax: 0733/821250 Email: info@bancomarchigiano.it Sito internet: www.bancomarchigiano.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Macerata e Codice Fiscale n. 00096960430

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 4719.1.0 - Cod. ABI 08491

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220

Iscritta all'albo delle società cooperative al n. A164604

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

L'operazione di incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni consiste nel curare, per conto del Cliente (Ordinante), il realizzo, solitamente ma non necessariamente su altra piazza, di tratte / documenti / assegni (d'ora in avanti "Documenti") in conformità alle istruzioni ricevute dall'Ordinante, ottenendone il pagamento e/o l'accettazione ovvero disponendone la consegna contro pagamento e/o accettazione e/o altri termini e condizioni (dopo incasso export). Si tratta di un'operazione, solitamente regolante il pagamento della compravendita di merci o della prestazione di servizi, con la quale le parti convengono che la consegna dei Documenti relativi alla prestazione commerciale sottostante e la contestuale esecuzione dell'obbligazione del compratore avvengano tramite Banca. La esecuzione di queste operazioni prevede la necessaria relazione tra due Banche corrispondenti domiciliate nel Paese del venditore e del compratore. Le due Banche restano rigorosamente estranee alle motivazioni commerciali e contrattuali dei pagamenti nonché alla gestione, sotto ogni profilo, delle merci il cui valore è espresso dai Documenti all'incasso o all'accettazione. La Banca del debitore si limita ad eseguire le istruzioni ricevute dalla Banca del creditore che le ha inviato i Documenti su mandato del creditore (dopo incasso import). Le operazioni di incasso sono disciplinate da specifiche Norme (Norme Uniformi della ICC relative agli Incassi - di seguito "NUI") emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) che le Banche necessariamente applicano. Il testo di tali Norme è consultabile presso la Banca, oppure è ottenibile direttamente presso la Sezione Italiana della ICC (sito web: www.cciitalia.org , email: icc@cciitalia.org ).

#### Principali rischi tipici

Poiché l'operazione di incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni è separata dall'operazione commerciale sottostante, se i Documenti da incassare comprendono un documento di trasporto di merci inviate al compratore, il venditore sopporta i rischi di giacenza della merce a destino derivanti dall'eventuale mancato pagamento. Per lo stesso motivo di cui sopra il compratore che acquista su Documenti sopporta i rischi di eventuali inadempienze contrattuali a carico della merce per genere, qualità, quantità. Le operazioni denominate in moneta diversa da quella nella quale effettuare il pagamento sono soggette al rischio della variazione del cambio, essendo questo determinato al momento del pagamento dei Documenti e, quindi, non conoscibile al momento della loro emissione. Nel caso di operazioni di incasso di titoli di credito non onorati, il creditore sopporta il rischio di una diversa o nulla protezione del suo credito per effetto della legislazione vigente nel Paese del debitore.

# **CONDIZIONI ECONOMICHE**

SPESE E COMMISSIONI DOPO INCASSO IMPORT		
Commissioni di incasso	DOPO INCASSO IMPORT: 0,3% Minimo: € 50,00 Massimo: € 99.999,00	
Commissioni di servizio	DOPO INCASSO IMPORT: 0,15% Minimo: € 2,00 Massimo: € 99.999,00	
Spese per bonifico	DOPO INCASSO IMPORT: € 15,00	
Spese per invio messaggi swift	DOPO INCASSO IMPORT: € 25,00	
SPESE E COMMISSIONI DOPO INCASSO EXPORT		
Commissioni di incasso	DOPO INCASSO EXPORT: 0,3% Minimo: € 50,00 Massimo: € 99.999,00	
Commissioni di servizio	DOPO INCASSO EXPORT: 0,15% Minimo: € 2,00 Massimo: € 99.999,00	
Spese di incasso	DOPO INCASSO EXPORT: € 8,00	
Spese per modifica delle istruzioni	DOPO INCASSO EXPORT: € 25,00	
Commissioni insoluto	DOPO INCASSO EXPORT: 0,3% Minimo: € 50,00 Massimo: € 99.999,00	
Spese per corriere	DOPO INCASSO EXPORT: € 100,00 valore massimo per ciascuna spedizione	
Spese per invio messaggi swift	DOPO INCASSO EXPORT: € 25,00	
SPESE TRASPARENZA PERIODICA DOPO INCASSO IMPORT E EXPORT		
Spese trasparenza periodica / Posta	DOPO INCASSO IMPORT: € 0,00 DOPO INCASSO EXPORT: € 0,00	
Spese trasparenza periodica / Casellario postale interno	DOPO INCASSO IMPORT: € 0,00 DOPO INCASSO EXPORT: € 0,00	
Spese trasparenza periodica / Casellario elettronico	DOPO INCASSO IMPORT: € 0,00 DOPO INCASSO EXPORT: € 0,00	

# **RECESSO E RECLAMI**

### Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di 60 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro il medesimo termine, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che - incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica - pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di 0 giorni.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 0 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Indipendentemente dal fatto che l'apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati

# Tempi massimi di chiusura del rapporto

N. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

#### Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera

raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Banco Marchigiano Credito Cooperativo

Viale Matteotti, 8 - 62012 - CIVITANOVA MARCHE (MC)

Fax: 0733-821250

e-mail: reclami@bancomarchigiano.it pec: bcc.civitanova@legalmail.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet <a href="www.conciliatorebancario.it">www.conciliatorebancario.it</a>
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA	
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Ente privato a carattere internazionale, rappresentativo dei diversi settori dell'attività economica mondiale, che ha come scopo l'agevolazione dei commerci internazionali. A tal fine ha elaborato, sin dal 1929, un testo normativo di riferimento denominato "Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti documentari" (NUU) che, aggiornato nel corso degli anni, costituisce ora il necessario riferimento tecnico-giuridico di tutti i regolamenti previsti a mezzo Credito documentario o Lettera di credito Stand-by (per quest'ultima l'applicabilità è parziale).
Documenti	In caso di transazioni commerciali di compravendita i Documenti sono generalmente rappresentati da: fattura, documento di trasporto, documento di assicurazione, certificato di origine. Altra documentazione eventuale dipende dal singolo contratto e dalle condizioni di resa della merce (Incoterms® ICC).
Istruzioni dell'ordinante	Si tratta delle condizioni che l'Ordinante stabilisce perché i Documenti siano consegnati al compratore e dipendono dal contratto sottostante. Sono comunicate alla Banca del debitore tramite la Banca dell'Ordinante che accoglie l'operazione d'incasso o accettazione e costituiscono l'unica fonte che determina il comportamento della Banca del debitore, anche se dai Documenti oggetto dell'incasso fossero rilevabili condizioni di consegna diverse.
Contro pagamento	Si intende che i Documenti possono essere consegnati al debitore se questi paga il valore dell'incasso, se cioè la Banca del compratore è in grado di assicurare al venditore un incondizionato e definitivo accredito.
Contro accettazione (di tratta)	La condizione per la consegna dei Documenti è la firma di accettazione di tratta spiccata sul debitore inviata con i Documenti ovvero di pagherò redatto sulla piazza del compratore. In genere la Banca del debitore è incaricata di certificare i poteri di firma del sottoscrittore.
Contro altri termini e condizioni  Valuta/divisa estera	Si tratta di altre condizioni di consegna che l'Ordinante può stabilire. Ad esempio: contro pagamento di una certa percentuale del valore della transazione; contro impegno scritto del debitore a pagare entro una scadenza convenuta specificata nelle istruzioni dell'Ordinante; contro emissione di garanzia bancaria della Banca del debitore da specificare nelle istruzioni dell'Ordinante.
valuta/divisa estera	Moneta diversa da quella della banca negoziatrice.